

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 18/04/2019 n. 76**

COPIA

Oggetto: Cessione quota alloggio PEEP Vingone. Rinuncia al diritto di prelazione.

Il giorno 18/4/2019 alle ore 15:20 in Scandicci nell'apposita sala posta nella sede comunale, previa convocazione nei modi e forme di legge e dello statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

PRESENTI i Sigg.ri:

ASSENTI i Sigg.ri:

- *Fallani Sandro*
- *Anichini Andrea*
- *Capitani Elena*
- *Giorgi Andrea*
- *Lombardini Barbara*
- *Ndiaye Diye*
- *Toscano Fiorello*

Partecipa il Segretario Generale, Corrado Grimaldi.

...Omissis...

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione Pdgc n°82/2019, presentata dal Dirigente del Settore 4 – Governo del Territorio, Arch. Lorenzo Paoli;

Udita l'illustrazione dell'Assessora Barbara Lombardini, competente per materia;

Premesso che in data 19 maggio 1979 è stata stipulata, ai rogiti del Notaio Francesco Feri, Rep. n. 13.644 fascicolo n. 6.817, una convenzione tra il Comune di Scandicci e la SO.C.E.T. S.p.A. per la concessione in diritto di superficie di un'area compresa nel P.E.E.P. di VINGONE per la realizzazione di un intervento di edilizia economica e popolare;

Considerato che nella predetta convenzione è previsto il diritto del Comune di esercitare la prelazione in occasione di ogni cessione e locazione di alloggio da parte degli assegnatari;

Rilevato che il diritto di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmessa al Comune dagli interessati, di voler procedere alla cessione o locazione stessa;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 264 del 26.10.2004 e n. 311 del 14.12.2004 relative all'eventuale rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione sulle cessioni alloggi in aree P.E.E.P. e precisato che:

- con la deliberazione n. 264/2004 la Giunta Comunale, ritenendo non necessario deliberare su ogni singolo caso di vendita, autorizzava il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica a provvedere con proprio atto a comunicare agli interessati la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione su tutte le cessioni di alloggi in aree P.E.E.P.;
- con la successiva deliberazione n. 311/2004 la Giunta Comunale, revocando in *parte qua* la precedente deliberazione n. 264/2004, si è riservata la competenza a pronunciarsi sull'esercizio del diritto di prelazione nelle ipotesi di cessioni di alloggio in diritto di superficie, limitatamente ai casi in cui per detto alloggio sia stata a suo tempo attivata dall'Amministrazione comunale la procedura di trasformazione in diritto di proprietà piena, alla quale il proprietario superficiario non abbia aderito;

Vista la comunicazione pervenuta in data 11.04.2019, prot. 18705, dei sigg. (...*omissis*...), proprietari superficiari rispettivamente per la quota di 2/3 e di 1/3 di un appartamento sito in via della Cooperazione n. 11 (catastalmente identificato ...*omissis*...) ed entrambi ivi residenti;

Preso atto che il sig. (...*omissis*...) intende cedere la sua quota di 1/3 di proprietà superficiaria dell'appartamento di cui trattasi alla sig.ra (...*omissis*...), ad un prezzo pari a € 32.924,78, calcolato ai sensi dell'art. 15 della Convenzione di cui in premessa;

Verificato che l'appartamento di cui trattasi rientra fra quelli disciplinati dalla sopra citata convenzione Rep. 13.644 del 19.05.1979;

Accertato che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi in cui la Giunta Comunale si è riservata la competenza a esercitare il diritto di prelazione, trattandosi di alloggio PEEP per il quale l'allora proprietario ha deciso di non aderire alla offerta fatta dall'Amministrazione Comunale, in data 17.06.2005, di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà piena, come confermato dalla U.O. 5.4 - *Patrimonio Immobiliare ed Espropri*;

Dato atto, tuttavia, che per l'alloggio in esame l'Amministrazione Comunale non ha interesse ad esercitare il diritto di prelazione, trattandosi della cessione della sola quota di 1/3 della proprietà superficiaria dell'appartamento da un comproprietario all'altro;

Considerato, inoltre, che non ricorrono le condizioni di indispensabilità e indilazionabilità richieste per poter procedere all'acquisto di immobili ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, del D. L. 6.07.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15.07.2011, n. 111, così come introdotto dall'art. 1, comma 138, della L 24.12.2012, n. 228;

Preso atto di quanto dichiarato dai sigg. (...*omissis*...) in ordine alla necessità di procedere alla stipula dell'atto relativo al passaggio di quote nel mese di aprile 2019;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" (Allegato 1);

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non è necessario richiedere l'espressione del parere di regolarità contabile;

con votazione unanime,

DELIBERA

1) di rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione sulla cessione della quota di 1/3 della proprietà superficiaria dell'alloggio sito in Scandicci, via della Cooperazione n. 11, catastalmente identificato (...*omissis*...), oggetto della comunicazione dei sigg. (...*omissis*...) prot. n. 18705 dell'11.04.2019;

2) di stabilire che rimane fermo l'obbligo del rispetto di tutte le condizioni previste nella Convenzione stipulata tra il Comune di Scandicci e la SO.C.E.T. S.p.A. in data 19.05.1979, nonché delle disposizioni legislative in materia di edilizia residenziale pubblica.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza del presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa, al fine di consentire la stipula dell'atto relativo alla cessione dell'alloggio di cui trattasi nei tempi previsti, con voto unanime

DELIBERA

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

...*omissis*...

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Corrado Grimaldi

IL SINDACO
F.to Sandro Fallani

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione compiuta All'albo Pretorio senza reclami,
ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì